Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Sabato, 1° aprile** — **Numero 77**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

S. M. il Re, su analoga proposta del ministro dell'interno, nell'udienza del 26 marzo 1911, ha fregiato con la medaglia d'argento al valore civile:

Annita Buttironi, maestra elementare in Orino (Como), che il 28 dicembre 1910, con abnegazione e coraggio ammirevoli si faceva asportare una porzione di epidermide per risanare le ferite prodotte dal fuoco ad un proprio discepolo.

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato per le ore 15 di giovedì 6 aprile, col seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Il presidente
MANFREDI.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata per le ore 14 di giovedì 6 aprile 1911, col seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Il presidente
G. MARCORA.

LEGGI E DECRETI

Il numero 234 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di L. 16,635.43 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 124 « Pigioni (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di L. 1051.75 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 149 « Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche, liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 235 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hannno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 7255.13 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 75 « Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi dell'Intendenza di finanza (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 13.67 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 80 « Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1909-910.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di L. 800, verificatasi sul fondo assegnato al Ministero della marina per i collocamenti a riposo d'autorità durante l'esercizio 1909-910.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 957 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 3ª) e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-*bis* (serie 3ª) convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª) e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 22 aprile 1905, n. 137, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n. 429, 12 luglio 1908, n. 444 e 15 luglio 1909, n. 524;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in data 21 novembre 1910, fra i predetti Nostri ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della Società anonima « Société française de chemins de fer en Toscane », per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Siena per Buonconvento a Montantico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

N. 131 di repertorio.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell' esercizio della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Siena a Montantico.

Fra le LL. EE. l'avv. Ettore Sacchi, ministro dei lavori pubblici e l'avv. Francesco Tedesco, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato,

ed il sig. Antonio Cilli del fu Salvatore, nato a Formello (Roma), domiciliato a Roma, amministratore e rappresentante in Italia della Società anonima « Société française de chemins de fer en Toscane (Italie) » sede in Parigi e rappresentanza in Siena, (capitale lire 2,500,000 di cui versati tre decimi) delegato a stipulare come da processo verbale all'assemblea generale costitutiva del 29 luglio 1910, giusta copia conforme autenticata dal notaio Alfredo Ricci il 27 agosto 1910 in Siena (alleg. I),

si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Governo concede alla « Société française de chemins de fer en Toscane » la ferrovia Siena-Buonconvento-Montantico, della lunghezza complessiva di km. 53 + 300 a binario normale di m. 1.445 misurati fra le faccie interne delle rotaie ed a trazione a vapore che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

Il costo di costruzione della linea e di prima dotazione del materiale rotabile è preventivata in L. 7,671,262.

La concessione è fatta alle condizioni della presente convenzione e relativo capitolato, che ha per ogni effetto valore contrattuale e sotto l'osservanza delle vigenti leggi, del regolamento n. 1, approvato col R. decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e degli altri regola-

menti emanati o da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto nelle condizioni predette.

Art. 2.

Progetto di massima.

Il concessionario è obbligato a costruire la strada ferrata concessa secondo il progetto di massima redatto dall'ing. Guido Sarrocchi in data 14 gennaio 1905, ritenuto ammissimile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voti 15 maggio 1905, n. 332 e 28 agosto 1906, n. 805 e sotto l'osservanza delle modifiche, avvertenze e prescrizioni in essi contenute.

Art. 3.

Progetto esecutivo.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del R. decreto di approvazione della concessione, il concessionario dovrà presentare all'approvazione governativa il progetto esecutivo della linea, in doppio esemplare bollato, redatto in base al progetto di massima ed ai voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

Termini per l'esecuzione.

Il concessionario dovrà incominciare i lavori entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e compiere l'intera linea entro due anni dalla stessa data.

Il concessionario dovrà altresì fare le provviste occorrenti perchè nel termine stabilito sia ultimata ed aperta l'intera linea al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone o delle merci.

Art. 5.

Tutela degli operai.

Il concessionario si obbliga ad osservare durante la costruzione della linea le clausole che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici a tutela degli operai adibiti alla esecuzione di lavori per conto diretto dello Stato.

In caso d'inosservanza il concessionario sarà passibile delle penalità che verranno fissate a sanzione delle causole suddette.

Art. 6.

Durata della concessione.

La concessione ha la durata di anni settanta a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione della presente convenzione. Decorso tale termine il concessionario compenserà al Governo in buono stato di manutenzione e di conservazione tutte le opere costituenti la ferrovia e sue dipendenze, quali sono indicate nell'art. 248 della legge sui lavori pubblici.

Il Governo acquisterà a prezzo di stima, e nei limiti richiesti per un regolare esercizio, gli oggetti mobili di cui all'art. 249 della legge sui lavori pubblici, ancora utilizzabili in servizio della ferrovia concessa.

Oltre gli obblighi stabiliti nei predetti articoli 248 e 249, il concessionario avrà quello di provvedere a che sia assicurata la possibilità di continuare il servizio oltre la scadenza della concessione.

Perciò tutti i contratti, che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio, verranno stipulati dal concessionario per un tempo eccedente il termine della suddetta scadenza, dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione.

Art. 7.

Cauzione.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della ferrovia il concessionario ha depositato a titolo di cauzione n. 845 titoli corrispondenti al capitale nominale di L. 422,500 ed altri 55 titoli corrispondenti al capitale nominale di L. 5500 come da dichiarazioni provvisorie rilasciate dalla sezione di R. tesoreria di Siena (servizio della Cassa depositi e prestiti) il 5 e 19 settembre 1910 sotto i numeri 271 e 272.

La cauzione suddetta sarà restituita a rate, fino alla concorrenza di quattro quinti, a misura dell'avanzamento dei lavori e delle provviste. Però, agli effetti dell'art. 5 l'Amministrazione governativa avrà la facoltà di dedurre dall'importo di dette rate le somme che venissero eventualmente pagate, previa diffida, dall'Amministrazione stessa agli operai per salari non corrisposti dal concessionario.

L'ultimo quinto sarà restituito dopo il collaudo finale, che avrà luogo entro due anni dalla data dell'apertura della intera linea all'esercizio salva deduzione delle multe in cui eventualmente incorresse il concessionario per inosservanza delle clausole a tutela degli operai. Il quinto potrà anche essere trattenuto se, in seguito alle pubblicazioni degli avvisi di cui all'art. 360 della legge sulle opere pubbliche, non risulteranno tacitati i proprietari i cui beni furono espropriati o danneggiati.

Art. 8.

Sovvenzione chilometrica.

Per la costruzione e l'esercizio di questa ferrovia lo Stato corrisponderà per anni settanta la sovvenzione annua chilometrica di L. 5000 sull'intera lungezza della linea, misurata dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Siena all'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Montantico.

La liquidazione della sovvenzione sarà fatta in base alla misurazione da eseguirsi in contraddittorio dopo l'apertura della linea al l'esercizio, fermo restando l'obbligo di presentare i consuntivi regolarmente documentati e le relative scritturazioni.

Agli effetti di tale liquidazione, sulla lunghezza indicata nell'art. I della presente convenzione non sarà tollerata eccedenza maggiore del 2 0|0.

Art. 9.

Ripartizione della sovvenzione.

La sovvenzione governativa di L. 5000 a km., è attribuita per L. 4000 alla costruzione, e per L. 1000 a garanzia dell'esercizio.

Art. 9-*bis*.

Qualora per i lavori di ampliamento o di innesto nelle stazioni di Siena e di Montantico della rete di Stato venisse superata la spesa complessiva prevista nella perizia del progetto di massima, l'eccedenza non potrà costituire da parte del concessionario alcun titolo per richiedere un aumento della sovvenzione governativa o compenso di qualsiasi altro genere.

Art. 10.

Decorrenza della sovvenzione.

La decorrenza della sovvenzione sarà stabilita dalla data di apertura della intera linea al pubblico esercizio.

Il pagamento della sovvenzione verrà fatto a rate annuali posticipate e per la quota non vincolata agli effetti dell'art. 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413, dell'art. 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540 e dell'art. 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444, sarà in tutto od in parte sospeso, per i periodi di tempo nei quali, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente accertata, l'esercizio venisse in tutto od in parte sospeso, o desse luogo a ripetute o gravi irregolarità.

Art. 11.

Emissione di obbligazioni.

La Società è autorizzata, a norma dell'art. 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413, dell'art. 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540 e dell'art. 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444, ad emettere obbligazioni garantite dalla parte di sovvenzione chilometrica governativa attribuita alla costruzione nella misura indicata dal precedente art. 9, subordinatamente alla condizione che la Società sia costituita esclusivamente

allo scopo di assumere concessioni di ferrovie in Italia ed alle altre condizioni di cui alle suddette leggi.

Art. 12.

Partecipazione dello Stato ai prodotti dell'esercizio.

Quando il prodotto lordo chilometrico di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540, abbia raggiunto la somma di L. 4000, lo Stato parteciperà sull'eccedenza nella misura del 20 0|0.

Agli effetti del secondo comma dell'art. 11 della legge predetta, il capitale azionario viene stabilito in L. 2,500,000, e l'interesse legale commerciale viene riconosciuto del 5 0|0. Nel caso di azioni ammortizzate, e sostituite con cartelle di godimento, il 50 0|0 spettante allo Stato sarà commisurato all'eccedenza dell'1 0|0.

Per l'accertamento del prodotto netto dovranno essere computati fra i prodotti la sovvenzione governativa ed i contributi degli interessati, i quali sono previsti nella misura di annue L. 53,000 per 70 anni, da non poter subire diminuzione anche in caso di mancato pagamento, o di negata esistenza della obbligazione per tutti o parte dei contributi stessi, avendo il concessionario assunto a proprio carico ogni eventuale differenza in meno.

Art. 13.

Contabilità.

Agli effetti degli articoli 18 e seguenti della legge 16 giugno 1907, n. 540, resta stabilito che la situazione patrimoniale ed il conto speciale dell'esercizio debbono essere tenuti separati e distinti da quelli di altre linee o di altre intraprese dello stesso concessionario.

Art. 14.

Riscatto.

In caso di riscatto della ferrovia, a termine dell'art. 8 e seguenti della legge 12 luglio 1908, n. 444, sulla costruzione e concessione di ferrovie, per determinarne la somma dovuta dallo Stato, verranno detratte dall'indennità di riscatto, stabilita secondo le norme di detto articolo, le somme pagate e da pagarsi delle offerte dagli enti interessati, verso i quali perciò il concessionario potrà ripetere il pagamento dei concorsi medesimi, e ciò senza responsabilità alcuna del Governo a causa di mancato pagamento o di negata esistenza dell'obbligazione per tutti o parte dei contributi stessi.

Resta inoltre convenuto che l'annualità di riscatto verrà diminuita dell'interesse 4.50 per cento sul valore di stima del materiale rotabile e di esercizio al momento del riscatto, e sull'ammontare a detta epoca della parte che spetta al concessionario del relativo fondo di rinnovamento costituito a termini del seguente art. 18.

Mediante la detta annualità o capitale corrispondente s'intenderanno acquisite allo Stato tutte le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze, comprese quelle indicate all'art. 6 della presente convenzione.

Qualora invece si proceda al riscatto a termini dell'art. 234 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, la sovvenzione governativa da comprendersi nell'annualità del riscatto sarà trasformata in quella corrispondente al periodo di tempo che rimane dal giorno del riscatto al termine della concessione, salvo che il concessionario non domandi che gli sia continuata la sovvenzione per il periodo stabilito, ed in tal caso l'annualità di riscatto sarà calcolata escludendo dall'attivo del conto di esercizio l'importo della sovvenzione, e se il prodotto netto sarà negativo, la differenza sarà dedotta dalla sovvenzione stessa.

L'annualità di riscatto potrà, a scelta del Governo, essere convertita in un capitale corrispondente, col ragguaglio del cento per 4.50 da pagarsi all'atto del riscatto.

Parimente nel caso ed agli effetti del penultimo capoverso dell'art. 8 della citata legge, viene convenuto che l'annualità verrà pure corrisposta al saggio del 4.50 per cento.

Art 15.

Penalità per eccedenza di termini.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'art. 3 della presente convenzione per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, il concessionario incorrerà, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita di metà della cauzione che sarà devoluta allo Stato. Potrà però essergli accordata, purchè richiesta prima della scadenza, una proroga non maggiore di sei mesi, ove concorrano riconosciuti motivi.

Se il concessionario non inizierà i lavori nel termine assegnato all'art. 4 della presente convenzione, dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici, incorrerà, allo spirare del nuovo termine prefissogli con la ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, la quale sarà devoluta allo Stato.

Ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate, se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno. Tali proroghe si intenderanno estese al termine fissato nello stesso art. 4 per la ultimazione dei lavori.

Se dopo un anno dalla data di approvazione del progetto esecutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l'apertura della linea all'esercizio nel termine stabilito nel citato art. 4, o come sopra prorogato, il concessionario incorrerà pure, senza bisogno di costituzione in mora, nella dacadenza dalla concessione e nella perdita della cauzione, che sarà devoluta allo Stato.

Anche in questo caso, se domandate, prima della scadenza, ed ove occorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali, che, cumulate con quelle eventualmente già accordate per l'inizio dei lavori, non superino la durata di un anno.

Finalmente se i lavori non saranno compiuti o le provviste non eseguite in modo da potersi aprire all'esercizio l'intiera linea nei termini stabiliti al citato art. 4, o diversamente fissati in uno dei predetti provvedimenti di proroga, il concessionario incorrerà, salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di lire cento per ogni giorno di ritardo; tale multa sarà prelevata dalla cauzione se il concessionario non provvederà al pagamento.

Decorsi però sei mesi dal giorno in cui sia cominciata l'applicazione della multa senza che la linea possa aprirsi all'esercizio, il concessionario incorrerà, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione fatta deduzione della somma complessiva che fosse stata pagata per multe e osservato quanto dispone l'art. 253 della legge sui lavori pubblici per la parte di cauzione già restituita.

Art. 16.

Valore delle opere in caso di decadenza.

Nei casi di decadenza della concessione, contemplati nel precedente articolo, saranno applicate le disposizioni contenute negli articoli da 251 a 255 della legge sui lavori pubblici.

Art. 17.

Rinuncia di privilegi.

Il concessionario rinuncia ai privilegi, diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici che gli potessero competere per diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea, nonchè per le linee laterali, restando in facoltà del Governo di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di esse direttamente o mediante concessione a chiunque esso creda, senza esser tenuto in qualsiasi caso a compensi od a risarcimento di danni a favore del concessionario stesso.

Art. 18.

Costituzione di fondi speciali.

Alla scadenza del primo anno dall'apertura della ferrovia all'e-

servizio il concessionario dovrà iniziare la costituzione di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d'armamento e del materiale mobile.

Pel materiale metallico d'armamento il fondo sarà costituito di L. 70, 100 e 120 per ogni km. di linea secondo che il prodotto lordo non superi le L. 6000, 9000 e 12,000 rispettivamente, e di L. 150 se il prodotto stesso supera le L. 12,000.

Pel materiale mobile il fondo suddetto sarà costituito da una quota annua eguale al 2.50 per cento del valore a nuovo del materiale mobile di servizio nell'anno.

Le somme di ragione del fondo per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato, o da esso garantiti; ed il concessionario potrà valersene, sotto la sorveglianza del Governo, agli scopi pei quali il fondo stesso è stato costituito.

In caso d'insufficienza di detto fondo, il concessionario rimarrà egualmente obbligato alla esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico del fondo medesimo.

In caso di decadenza della concessione, l'intiero fondo speciale passerà in proprietà dello Stato.

In caso di riscatto o di scadenza della concessione, il complessivo fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico di armamento passerà a titolo gratuito in proprietà dello Stato e quello del materiale mobile verrà ripartito fra lo Stato ed il concessionario nella stessa proporzione nella quale stanno fra loro al momento del riscatto o della cessazione della concessione, l'eccedenza della sovvenzione chilometrica, di cui all'art. 8, sulla quota di partecipazione dello Stato ai prodotti lordi, e detta quota di partecipazione.

Art. 19.

Cessione della concessione.

È nulla la cessione della concessione della ferrovia, o della sola costruzione, o del solo esercizio, senza l'approvazione governativa.

Art. 20.

Tasse di sorveglianza.

In corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio della linea, il concessionario pagherà al tesoro la somma di annue L. 3400 durante la costruzione e quella annuale di L. 50 a chilometro durante l'esercizio.

Art. 21.

Tassa di registro.

Il presente atto di concessione e quelli con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione o l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lire una.

Saranno parimente registrati col diritto fisso di lire una per ogni proprietà, gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze, e ciò anche quando l'acquisto o l'espropriazione si rendono necessari per successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

Art. 22.

Questioni.

Fermi restando i poteri conferiti dalle leggi e regolamenti vigenti al ministro dei lavori pubblici sulle questioni attinenti alla sicurezza e regolarità dell'esercizio e sulle altre d'indole tecnica, quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per la esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato, il Ministero ne proporrà la soluzione in via amministrativa, sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato.

Nel caso che il concessionario non si acquietasse alla soluzione proposta, quelle di tali questioni che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno, dalla parte che vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma, a meno che le parti con apposito atto di compromesso non preferiscano deferirle ad un collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro, il terzo sarà nominato d'accordo fra le due parti stesse, e, in difetto, dal primo presidente della Corte d'appello di Roma.

In ogni caso dovranno essere deferite al giudizio degli arbitri le controversie dipendenti dall'applicazione dell'art. 268 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 23.

Domicilio del concessionario.

Il concessionario per gli effetti di questa convenzione elegge il suo domicilio legale in Siena dove dovrà anche tenere la sede degli uffici di direzione e amministrazione della ferrovia concessa.

Art. 24.

Divisione della linea in tronchi.

Il concessionario si riserva la facoltà di chiedere la divisione della linea in tronchi, ed in tal caso dovrà presentare le relative perizie di spesa.

Resta fin d'ora stabilito che il concessionario stesso accetterà le clausole e le prescrizioni, che risulteranno necessarie, sia nei riguardi della durata dei lavori per ciascun tronco, sia in quello della determinazione del rispettivo sussidio, che verrà stabilito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione al rispettivo conto di costruzione, e nella base di quello di L. 5000 accordato all'intera linea.

La ripartizione della linea in tronchi verrà definitivamente approvata con decreto dei Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro, nel quale verrà determinata la misura del sussidio per ciascun tronco, nonchè la parte del sussidio stesso da attribuirsi alla costruzione.

Art. 25.

Validità della convenzione.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale registrato alla Corte dei conti.

Fatta a Roma quest'oggi ventuno del mese di novembre dell'anno millenovecentodieci.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il rappresentante in Italia della Società anonima « Société française de chemins de fer en Toscane »
Antonio Cilli.

Lattanzio Marri, teste.
Magnanelli, teste.
Cesare Micci, teste.
Il primo segretario delegato ai contratti
avv. *Carlo Petrocchi.*

CAPITOLATO annesso alla convenzione per la concessione della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Siena a Montantico.

Art. 1.

Progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo deve essere costituito dai seguenti allegati:

a) corografia in scala non maggiore di 1/25000 e non minore di 1/50000 sulla quale sia riportato tanto il tracciato di massima quanto quello definitivo;

b) relazione tecnica specialmente per quanto riguarda le differenze fra il progetto di massima e quello esecutivo;

c) planimetria in scala 1/2000;

d) profilo longitudinale in scala 1/2000 per le lunghezze e 1/200 per le altezze, con le quote del terreno e del piano di formazione, riferite al livello del mare, con la indicazione delle livellette e relative pendenze, coi dati delle curve e lunghezze dei rettilinei e con le lunghezze progressive;

e) sezioni normali in scala di 1/100;

f) sezioni trasversali in scala di 1/200 a distanza non maggiore di m. 100 ed estese, ove occorra, cioè in tutti i tratti nei quali il terreno presenti speciali accidentalità in modo da rappresentare con sufficiente approssimazione la figura del terreno ai due lati della ferrovia;

g) piani generali delle stazioni in scala di 1/500;

h) tipi normali e speciali dei fabbricati in scala di 1/100 con la pianta di ciascuno dei piani, un prospetto ed almeno uno spaccato;

i) tipi normali dei manufatti e tipi delle opere d'arte speciali aventi luce maggiore di m. 10 in scala non minore di 1/200 con piante, prospetti e sezioni trasversale e longitudinale; per le costruzioni metalliche saranno aggiunti i relativi calcoli di resistenza;

k) tipi delle opere di sostegno, di difesa e di consolidamento della ferrovia;

l) tipi delle gallerie;

m) tipi dell'armamento in scala 1/100;

n) tipi del materiale mobile con la indicazione della quantità e del costo della relativa provvista per ciascun tipo;

o) tipi degli impianti e meccanismi fissi sulle stazioni e fermate;

p) elenco dei passi a livello con la indicazione dei sistemi di chiusura che s'intende adottare;

q) tabelle dei rettilinei e delle curve;

r) perizia particolareggiata della spesa.

Col progetto esecutivo dovranno essere sottoposte all'approvazione governativa le norme di contabilità da eseguire durante la costruzione per il controllo agli effetti del sindacato e vigilanza governativa.

Le norme per la contabilità dell'esercizio dovranno essere sottoposte all'approvazione governativa almeno due mesi prima dell'apertura del primo tronco della linea all'esercizio.

Art. 2.

Stazioni e fermate.

Le stazioni e le fermate, oltre le stazioni di Siena e Montantico, comuni con la rete di Stato, saranno stabilite nelle località qui appresso designate: fermata dell'Isola, stazione di Monteroni d'Arbia, fermata facoltativa di Lucignano d'Arbia, fermata facoltativa di Ponte d'Arbia, stazione di Buonconvento, fermata di Torre Bibbiano, stazione di Murlo, stazione di Salceta.

Esse saranno costruite secondo i tipi che approverà il Ministero col progetto esecutivo, salvo sempre al Ministero di prescrivere gli ampliamenti e le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio potranno essere richieste dai bisogni del servizio.

È riservato in ogni tempo al Ministero di ordinare quelle variazioni, soppressioni ed aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e delle fermate che riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Il piano della via ferrata nelle stazioni sarà orizzontale, salvo in casi speciali e ben giustificati nei quali si potrà ammettere una pendenza non maggiore del due per mille.

Art. 3.

Stazioni d'innesto.

È riservata al Ministero l'approvazione degli accordi che il concessionario dovrà prendere coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato all'effetto di regolare l'innesto della linea ed al servizio di essa nelle stazioni di Siena e Montantico. Saranno a carico del concessionario le spese per gli ampliamenti e le innovazioni che per l'esercizio della nuova linea occorressero a giudizio del Ministero in dette stazioni e per la protezione del bivio con cui la nuova linea si distacca dalla Siena-Empoli, nonchè la spesa per l'allargamento della sede stradale dal bivio anzidetto alla stazione di Siena, per l'impianto di un binario indipendente di ingresso in questa ultima stazione, quando l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a suo esclusivo giudizio lo riconosca necessario.

L'esecuzione dei relativi lavori spetterà di diritto all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Le eventuali contestazioni che sorgessero nella liquidazione delle suddette spese, saranno deferite per la loro soluzione a tre arbitri inappellabili, nominati come al seguente art. 4.

Art. 4.

Tronchi e stazioni comuni.

Il concessionario dovrà accordare al Governo, o ad altri che fossero autorizzati a costruire ed esercitare nuove linee di strade ferrate, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenuti od in caso di dissenso stabilite da tre arbitri, due dei quali scelti dalle parti interessate ed il terzo dal presidente del tribunale civile di Siena. Quest'obbligo si estende anche al caso che le nuove ferrovie siano di diverso scartamento, e l'allacciamento debba farsi mediante l'adattamento o la sovrapposizione del nuovo scartamento.

Art. 5.

Binari di diramazione e traversate.

Fermo il disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 190 n. 272, il Governo avrà sempre il diritto di costruire a sue spese e di esercitare binari di diramazione per stabilimenti suoi propri sia militari che civili.

Le concessioni di traversate per passaggi a livello, ancorchè pedonali, per cavalcavia, sottovia, acquedotti, condutture di gas illuminante, o di energia elettrica ed altri simili non potranno essere fatte senza l'approvazione governativa.

Art. 6.

Traversate a livello.

Le traversate a livello con le vie ordinarie si eseguiranno sotto un angolo non minore di 45 gradi.

L'indicazione delle traversate da munirsi di chiusura, nonchè del sistema di chiusura, e di quelle che potranno lasciarsi aperte sarà data dal Ministero su proposta del concessionario con l'approvazione del progetto esecutivo.

La chiusura dei passi a livello carreggiabili sarà costituita da cancelli o sbarre da ambo i lati della via ferrata manovrati sul posto o a distanza e collocati a non meno di due metri dalla più vicina rotaia.

Nella loro apertura dovranno lasciare un varco libero misurato a squadra con la via ordinaria di metri 4 a 6 a seconda della importanza della strada, salvo quelle maggiori larghezze che in casi speciali potranno occorrere alla intersezione con grandi viali, di pubbliche passeggiate e simili; per le strade vicinali o private la suddetta larghezza sarà da 2 a 4 metri.

In corrispondenza del passaggio, le rotaie saranno munite di controrotaia interna lunga almeno m. 1.50 in più della larghezza libera del varco.

Le rampe di accesso avranno pendenza più o meno dolce, che sarà regolata a seconda dell'importanza e della natura della strada e previ gli accordi coll'Amministrazione interessata; in ogni caso fra la rampa di accesso e la ferrovia dovrà, d'ambo i lati, intercedere un tratto orizzontale non minore di m. 10; esse saranno coperte con acconcio materiale in conformità dei tronchi contigui della strada a cui si uniscono.

Per gli attraversamenti con altre ferrovie o tramvie sarà osservato l'art. 43 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.

Il Ministero potrà in ogni tempo, e anche dopo l'apertura dell'esercizio, ordinare al concessionario per ragione di pubblica incolumità, di modificare le condizioni di chiusura e di attraversamento dei passi a livello, salvi pel concessionario gli adeguati compensi da convenirsi con chi di ragione nel caso che la necessità si verifichi per mutate condizioni delle strade attraversate in confronto a quelle esistenti al tempo del primitivo impianto.

Art. 7.

Chiusura della linea.

La ferrovia sarà isolata con adeguato sistema di chiusura nei tratti di vicinanza dei luoghi abitati, delle stazioni ed in quelli nei quali la ferrovia è stabilita su strada ordinaria, nelle località ove il bestiame è allevato brado, ed in quegli altri tratti ove sarà richiesto per la sicurezza all'esercizio.

La indicazione dei tratti da munirsi di chiusura sarà data dal Ministero, su proposta del concessionario, con l'approvazione del progetto esecutivo. Sarà però sempre in facoltà del Ministero d'imporre, anche dopo l'apertura all'esercizio, l'estensione della chiusura su quei tratti pei quali lo riconoscesse necessario.

Art. 8.

Materiale rotabile e di esercizio.

Il materiale rotabile e di esercizio per la prima dotazione sarà provveduto in misura non inferiore a L. 15,000 al km.; verrà in seguito, a giudizio del Governo e sentito il concessionario, aumentato in modo che si trovi sempre proporzionato ai bisogni prevedibili del traffico a norma dell'art. 268 della legge sui lavori pubblici.

Il materiale rotabile dovrà essere costruito secondo i più recenti e migliori sistemi, e giusta i tipi che saranno approvati dal Ministero col progetto esecutivo, e non potrà essere messo in circolazione se non dopo le debite ricognizioni ed esperimenti e l'autorizzazione governativa secondo i regolamenti in vigore.

Il materiale rotabile dovrà essere atto, secondo le prescrizioni del Governo, ai trasporti militari; le carrozze a corridoio longitudinale, quando sia richiesto dal Governo, dovranno essere costruite in modo da potersi adattare al trasporto dei malati e feriti.

Qualora il Governo ritenga di dotare le stazioni della linea di assortimenti di panche, sbarre o lanterne per l'arredamento dei carri ferroviari da adibirsi a trasporti di truppe, il concessionario dovrà riceverle e tenerle in custodia senza diritto ad alcun compenso.

Art. 9.

Il concessionario dovrà ammettere ditte estere alla gara per la provvista del materiale fisso e mobile, ma dovrà limitare tale gara soltanto ad una metà della provvista occorrente e preferire l'industria nazionale ogni qual volta questa proponga prezzi che non superino la media dei prezzi migliori offerti dalle ditte estere, computata come in appresso ed aumentata del 5 per cento della media stessa depurata dalle spese di dogana.

Il computo della media dei prezzi migliori sarà fatto prendendo la media delle offerte più basse che rappresentino la metà del numero delle offerte estere riconosciute valide; se queste fossero in numero dispari, la media sarà fatta sul numero stesso aumentato di uno, e se l'offerta estera fosse una sola, la decisione sarà rimessa al giudizio del Ministero dei lavori pubblici.

Qualora in detta prima gara sia rimasta preferita l'industria nazionale alla stessa ditta aggiudicataria, o ad altre ditte nazionali, sarà affidata la fornitura dell'altra metà alle stesse condizioni della prima aggiudicazione. Se sia rimasta invece preferita nella prima gara una ditta estera, o non sia stato possibile l'allogamento della seconda metà alle ditte nazionali, come sopra, sarà aperta una seconda gara limitata all'industria nazionale, e solo nel caso che le offerte relative risultassero superiori al prezzo di aggiudicazione della prima metà alla ditta estera, o che tale gara rimanesse deserta, il concessionario sarà libero di aprire nuovamente una gara internazionale.

Alle suddette gare internazionali saranno ammesse soltanto ditte fabbricanti di materiali e non ditte aventi sola rappresentanza, adottando, in quanto siano applicabili nei singoli casi, le norme degli articoli 27, 28, 31 a 46 del regolamento per le costruzioni di strade ferrate, approvato col R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3705.

La regolarità delle operazioni di gara e di aggiudicazione, alle quali dovrà assistere un funzionario dell'Ufficio speciale delle ferrovie, sarà riconosciuto dal Ministero, ed ove le premesse disposizioni risultino inadempiute, sarà applicata al concessionario una multa del 15 per cento del valore del materiale fisso e del 35 per cento del valore del materiale mobile.

L'importo delle multe, in caso di mancato pagamento, sarà trattenuto sulle annualità delle sovvenzioni governative.

In casi speciali è in facoltà del ministro dei lavori pubblici autorizzare la deroga alle disposizioni del presente articolo, quando risulti che l'industria nazionale non possa provvedere alle richieste.

Art. 10.

Tutela della pubblica igiene.

Nella esecuzione dei lavori della linea sono vietati gli scavi che possono dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti in modo permanente.

Per le cave di prestito, che fosse indispensabile di aprire, il concessionario sarà tenuto alla osservanza delle disposizioni delle leggi 2 novembre 1901, n. 460, e 15 maggio 1904, n. 209, e dei relativi regolamenti.

Del pari, per tutto quanto riguarda la costruzione e l'esercizio della linea, il concessionario è tenuto alla osservanza delle leggi predette e delle altre tutte contenenti disposizioni per combattere la malaria, o sul chinino di Stato, e dei regolamenti relativi nonchè alla osservanza delle disposizioni ed istruzioni generali e speciali, che, per l'esecuzione di dette norme legislative e regolamentari, siano o possano essere emanate dal Ministero dell'interno.

Art. 11.

Antichità.

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori non saranno menomamente danneggiati. Il concessionario dovrà dare immediato avviso del rinvenimento al prefetto della Provincia.

Trattandosi di monumenti dei quali il Governo decidesse la conservazione sul posto, dovrà il concessionario studiare e proporre l'occorrente variante che esso sarà obbligato di adottare senza alcun compenso.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e di tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 12.

Numero dei treni ed orari.

L'apertura della linea all'esercizio si farà con quattro coppie almeno dei treni giornalieri viaggiatori, e secondo l'orario previamente approvato dal Ministero, fermo restando le facoltà del Governo in base all'art. 282 della legge sui lavori pubblici.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere, sentito il concessionario, su tutta la linea o su parte di essa, quegli aumenti sul numero delle corse che siano richiesti dallo sviluppo di traffico; analoga facoltà competerà al concessionario, che dovrà sottoporre alla previa approvazione del Ministero le relative proposte.

Resta però fin d'ora stabilito che quando il prodotto lordo della linea abbia raggiunto l'importo di L. 9000 a chilometro, sarà obbligo del concessionario di aumentare una coppia di treni giornalieri.

Il concessionario dovrà in tempo utile notificare al pubblico gli orari approvati dal Ministero.

Inoltre dovrà provvedere in orario quel numero di treni facoltativi militari che saranno indicati dal Governo.

Art. 13.

Servizio cumulativo e di corrispondenza.

Sarà obbligo del concessionario di effettuare il servizio cumulativo con le linee che fanno o faranno capo alle stazioni della sua linea, eseguire cioè senza rinnovamento di spedizione i trasporti delle cose dall'una all'altra linea, anche se ai trasporti siano applicabili la tariffa militare, o quelle stabilite dalle concessioni speciali di cui al seguente art. 16.

Questo servizio cumulativo avrà luogo nel maggior numero possibile di stazioni, ez'andio pei viaggiatori, qualunque sia la tariffa loro applicabile.

Il concessionario dovrà perciò convenire con gli esercenti le altre linee i patti e le condizioni di tali servizi, e provvedere a proprie spese a tutti quegli altri impianti che siano necessari per congiungersi con le dette linee.

Allorchè l'accordo con gli altri esercenti non sia effettuato nel termine di sei mesi dal giorno della richiesta di uno di essi o dal Governo, le condizioni pel servizio cumulativo verranno stabilite da tre arbitri nominati come all'art. 4.

Qualora per speciali circostanze, riconosciute dal Ministero, non sia possibile o conveniente stabilire servizi cumulativi, il concessionario dovrà istituire servizi di corrispondenza.

Le convenzioni di servizio cumulativo e di corrispondenza debbono essere presentate al Ministero dei lavori pubblici - Uffeio speciale delle ferrovie - per l'approvazione preventiva.

Art. 14.

Tariffe e condizioni di trasporto.

Le tariffe generali e speciali, da applicarsi ai trasporti sulla linea concessa, e le condizioni e norme che regoleranno i trasporti medesimi, debbono essere in ogni tempo uguali a quelle valevoli per le ferrovie dello Stato, depurate delle soprattasse per gli Istituti di previdenza del personale ex tre grandi reti, stabilite con la legge 29 marzo 1900, n. 101.

Il concessionario non potrà, senza la preventiva approvazione del Governo, alterare in nessuna maniera i prezzi delle tariffe predette, nè accordare speciali facilitazioni a chicchessia, nè modificare le suaccennate condizioni e norme di trasporti. Potrà soltanto, dandone avviso in tempe utile all'ufficio speciale delle ferrovie, organizzare corse di piacere a prezzo ridotto ed accordare facilitazioni di prezzo per viaggi con treni ordinari, in occasioni di feste, fiere, mercati e simili.

Il concessionario potrà, previa approvazione del Governo accordare speciali riduzioni di tariffe od altre facilitazioni a singoli speditori e per determinati trasporti, purchè in eguale misure egli le accordi a chiunque ne faccia richiesta, offra alla ferrovia eguali vantaggi e si trovi in circostanze equivalenti.

Di queste facilitazioni dovrà dare in tempo utile preavviso al Ministero, il quale potrà sospenderle o revocarle e dovrà pure notificarle al pubblico nel momento della loro stipulazione.

Art. 15.

Agevolazioni ed abbonamenti speciali per studenti, agricoltori ed operai.

Saranno trasportati gratuitamente nel primo treno mattutino della linea, per viaggi non superiori a 30 chilometri e diretti ai capiluoghi di mandamento o a luoghi di fiere o mercati, i prodotti della campagna, della stalla e della pesca che i campagnuoli e pescatori viaggianti in 3ª classe portano seco allo scopo di vendita diretta sul mercato o sul luogo di consumo.

Gli stessi campagnuoli e pescatori, o i loro incaricati, potranno con qualunque treno della giornata, riportare gratuitamente con loro, nel ritorno, gl'imballaggi, i recipienti, le bottiglie e i panieri vuoti che abbiano servito come sopra, osservando le modalità da stabilirsi dall'Amministrazione.

Saranno pure trasportati gratuitamente, e per qualunque destinazione, gli attrezzi rurali dei quali i coltivatori e i braccianti fossero muniti per la lavorazione dei campi.

Il peso massimo delle merci ed attrezzi trasportabili come sopra, non potrà superare, calcolati i recipienti ed imballaggi, e compreso lo eventuale bagaglio, i 30 chilogrammi per viaggiatore, nè essere ripartito in più di 5 colli.

Il concessionario è obbligato ad istituire speciali biglietti di abbonamento settimanale e festivo per gli studenti, per gli operai e per i lavoratori della terra, per zone, nella base di quella massima riduzione delle tariffe normali che dal Governo sarà riconosciuta possibile.

Art. 16.

Riduzioni di tariffe in casi di pubbliche calamità.

In caso di straordinaria carestia o di altra calamità pubblica, il Governo potrà ordinare, pei generi di prima necessità, che siano da trasportarsi per conto del Governo, delle Provincie, dei Comuni, ovvero dei Comitati di soccorso o di Società cooperative, dal Governo stesso indicate, una temporanea riduzione, entro il limite del 50 per cento delle tariffe in vigore, senza che il concessionario abbia diritto a verun compenso.

Art. 17.

Concessioni speciali e trasporti militari.

Ai trasporti qui sotto indicati debbono essere applicati i prezzi (depurati dalle soprattasse a favore degli Istituti di previdenza del personale ex tre grandi reti, stabilite con la legge 29 marzo 1900, n. 101) le relative norme, condizioni e modalità, in ogni tempo in vigore sulle ferrovie dello Stato.

Concessione *A*) — Trasporti per conto della Real Casa.
Concessione *B*) — Trasporti per conto dello Stato.
Concessione *C*) — Impiegati dello Stato.
Concessione I. — Congressi, Esposizioni e Concorsi.
Concessione II. — Elettori politici.
Concessione III. — Veterani, reduci e superstiti dalle patrie battaglie.
Concessione IV. — Scrofolosi ed ammalati indigenti inviati alle cure balnearie.
Concessione V. — Ragazzi poveri inviati alle cure climatiche.
Concessione VI. — Associazioni di carità.
Concessione VII. — Istituti di carità.
Concessione VIII. — Maestri elementari comunali.
Concessione IX. — Compagnie teatrali ed assimilate.
Concessione X. — Emigranti in comitive ed emigrati rimpatriati.
Concessione XI. — Operai e braccianti in comitiva.
Concessione XII. — Coloni in comitiva.
Concessione XIII. — Istituti civili di istruzione governativa o riconosciuti dallo Stato.
Concessione XIV. — Federazione ginnastica italiana.
Concessione XV. — Club alpino italiano.
Concessione XVI. — Ammalati indigenti ammessi nelle R. terme di Acqui.
Concessione XVII. — Indigenti, alienati o supposti idrofobi.
Concessione XVIII. — Cavalli da corsa, riproduttori o puledri lattanti.
Concessione XIX. — Alberi d'innesto, piantine forestali, macchine e strumenti agrari, bestiame.

Ai trasporti militari (R. esercito, R. marina e R. guardia di finanza) debbono essere applicate le norme, condizioni e modalità risultanti dal regolamento per i trasporti militari in ferrovia, emanato o da emanarsi in applicazione della convenzione 28 settembre

1882, e successivi atti addizionali; e debbono essere applicati i prezzi stabiliti per le ferrovie dello Stato, depurati però dalle soprattasse di cui al primo comma.

Art. 18.

Pubblicità delle tariffe.

Le tariffe in vigore, nonchè le modificazioni, estensioni, od aggiunte alle medesime dovranno essere rese note al pubblico in tempo utile; ed inoltre un esemplare delle medesime, tenuto al corrente, dovrà trovarsi sempre depositato nelle stazioni a disposizione del pubblico per prenderne visione.

Art. 19.

Contravvenzioni.

Il concessionario che contravvenga alle disposizioni dell'art. 13 della convenzione, e degli articoli 11, 12, 15, 16, 17 e 18 del presente capitolato, incorrerà in una multa di L. 500, salvi in ogni caso i diritti dei terzi, e senza pregiudizio delle maggiori penalità di cui all'art. 277 della legge sui lavori pubblici, all'art. 21 della legge 16 giugno 1907, n. 540, ed al vigente regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

Art. 20.

Trasporti gratuiti.

Il concessionario sarà obbligato a trasportare gratuitamente nelle vetture di qualsivoglia classe i funzionari governativi incaricati della sorveglianza e del sindacato sulle ferrovie ed i loro bagagli, nonchè, a richiesta del Governo, quei funzionari ed agenti dello Stato, i quali, per ragione di ufficio in dipendenza dei rapporti con la ferrovia, debbono compiere frequenti viaggi.

A tale effetto il concessionario dovrà tener valide le tessere di libera circolazione permanente rilasciate dall'Ufficio speciale delle ferrovie per gli incaricati della sorveglianza e fornire i biglietti di circolazione temporanea o per viaggi isolati e i buoni pel trasporto gratuito del bagaglio che gli saranno richiesti dall'Ufficio speciale medesimo.

Il concessionario dovrà pure trasportare gratuitamente i membri del Parlamento; il presidente, presidenti di sezione e componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, nei limiti della rispettiva giurisdizione, i prefetti e sottoprefetti; per i sottoprefetti, inoltre, il trasporto gratuito sarà concesso fino al capoluogo della Provincia di cui fanno parte.

Agli impiegati dell'Ufficio speciale delle ferrovie e loro famiglie è fatto, per i viaggi sulla linea concessa, lo stesso trattamento accordato dal concessionario ai propri agenti.

Art. 21.

Opere di difesa nazionale.

Il concessionario non potrà opporsi a che, sia durante la costruzione, sia durante l'esercizio, l'autorità militare esegua con personale e mezzi propri tutte quelle opere che a suo esclusivo giudizio crederà necessario di predisporre nell'interesse della difesa nazionale, ciò ben inteso senza recare danno od incaglio all'esercizio.

Art. 22.

Statistiche.

Il concessionario dovrà compilare e trasmettere ogni anno al Ministero la statistica dell'esercizio, in conformità dei moduli che saranno determinati dallo stesso Ministero.

Art. 23.

Personale.

Il concessionario dovrà, tanto per la costruzione, quanto per l'esercizio della linea, impiegare esclusivamente italiani, salvo le eccezioni che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.

Un terzo dei posti di ordine, di custodia, di locali o materiali, o di servizio, sarà riservato, a termini dell'art. 15, lettera C, del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, e modificato con la legge 2 giugno 1904, n. 217, ai sottufficiali, di cui è parola nell'art. 12 della legge medesima, che abbiano l'idoneità necessaria a sostenere tali uffici.

Quando l'esercente sia una Società estera, dovranno essere italiani il direttore dell'azienda e la maggioranza degli amministratori.

La nomina del direttore è sottoposta all'approvazione governativa.

Art. 24.

Servizio di posta.

Il concessionario è obbligato ad effettuare il trasporto e scambio delle corrispondenze postali e dei pacchi postali, secondo le norme e condizioni fissate dall'art. 45 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie e ferrovie economiche.

Esso potrà trasportare in esenzione dalle tasse postali, sulla propria linea, soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa, impegnandosi di vigilare a che dal proprio personale non si trasportino corrispondenze private in frode alla franchigia postale.

Art. 25.

Linee telegrafiche e telefoniche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente lungo la strada ferrata concessa, linee telegrafiche, telefoniche di qualunque altro sistema di corrispondenza di monopolio governativo, nonchè di appoggiare i propri conduttori sui pali appartenenti al concessionario.

Le linee con fili telegrafici, telefonici, o per altri segnali, destinate, esclusivamente al servizio della strada ferrata, saranno costruite secondo i tipi preventivamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello delle poste e telegrafi e saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee, le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, ed il concessionario corrisponderà ad esso, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di L. 8 al chilometro per il primo filo ed altre L. 5 per ogni altro filo ad uso del concessionario. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni che attraversano le gallerie, ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, nonchè le spese di mano d'opera, saranno pagati dal concessionario a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche dello Stato compatibilmente al loro servizio ed avranno l'obbligo di denunziare alla prossima stazione telegrafica, od all'autorità più vicina competente, i guasti sopravvenuti alle linee medesime.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche o telefoniche dello Stato saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 26.

Telegrammi di servizio del Governo e dei privati.

Il concessionario non potrà trasmettere altri telegrammi fuorchè quelli relativi al servizio della sua ferrovia e sarà perciò sottoposto alla vigilanza governativa.

A richiesta del Governo, il concessionario dovrà anche assumere il servizio dei telegrammi di Stato e dei privati in quegli uffici in cui gli sarà possibile e compatibilmente coi mezzi dei quali dispone.

Questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti e delle istruzioni che saranno date dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

In compenso di tale servizio, il concessionario riterrà per sè il terzo delle tasse interne dei telegrammi di Stato a pagamento e dei telegrammi privati accettati dai suoi uffici. Sarà tenuto a versare nelle casse dello Stato, oltre i due terzi delle tasse interne di cui all'alinea precedente, anche l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati e di Stato a pagamento diretti all'estero, nonchè l'intero ammontare delle tasse di risposta pagata e di espresso anticipate dai mittenti per i telegrammi per l'estero.

Nulla spetterà al concessionario per i telegrammi privati di Stato, e di servizio postale e telegrafico ricevuti nei suoi uffici, nè per la consegna ai destinatari nella zona di recapito.

In qualunque ufficio telegrafico del concessionario, ancorchè non sia autorizzato a fare ordinariamente il servizio del Governo e quello dei privati dovranno essere accettati, trasmessi e recapitati i telegrammi di Stato in franchigia ed i telegrammi privati presentati dai viaggiatori, riferibili alla ricerca di oggetti smarriti o dimenticati nei treni o nelle sale delle stazioni, ovvero ad avvisi relativi a ritardo nel proseguimento del viaggio in causa di accidenti ferroviari.

Però i telegrammi per l'estero dovranno essere accettati solamente, quando l'ufficio abbia modo di prendere istruzioni, riguardo alle tasse, da un altro ufficio prossimo ammesso al servizio per il pubblico.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.
Il rappresentante in Italia della Società anonima « Société française de chemins de fer en Toscane ».
Antonio Cilli.
Lattanzio Marri, teste.
Magnanelli, teste.
Cesare Micci, teste.
Il primo segretario delegato ai contratti
Avv. Carlo Petrocchi.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. 170 (Dato a Roma, il 19 febbraio 1911), col quale il fine inerente al patrimonio della Confraternita Gran Madre di Dio, esistente in Bari, è trasformato a favore dell'infanzia moralmente e materialmente abbandonata ed il patrimonio stesso è concentrato nella Congregazione di carità di Bari, fermo restando a carico di questa l'onere di L. 33.07 già gravante la Confraternita a titolo di corrispettivo dovuto al comune di Bari per il suolo alla Confraternita riservato nel cimitero del luogo.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. 173 (Dato a Roma, il 23 febbraio 1911), col quale è data facoltà al comune di Avellino di applicare, agli effetti del biennio 1909-910, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 360 (trecentosessanta).

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 2 marzo 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castrocielo (Caserta).*

SIRE!

In seguito al risultato delle ordinarie elezioni parziali, alle quali soltanto pochi elettori presero parte, sette consiglieri comunali di Castrocielo si dimisero dall'ufficio.

Anche dopo la nuova convocazione dei comizi per la sostituzione dei dimissionari e nonostante il responso delle urne favorevole al loro partito, sei dei sette proclamati eletti presentarono le loro dimissioni davanti il seggio.

Nessun assegnamento potrebbe farsi sulle ulteriori elezioni suppletive, essendo fermo proposito dell'opposizione di rifiutare qualsiasi collaborazione con l'attuale rappresentanza incompleta, ridotta a soli sette consiglieri e accusata, per il modo ond'è sorta, di non costituire l'espressione della volontà del paese.

Di fronte a tale situazione di cose che si protrae con grave danno della civica azienda e pericolo per l'ordine pubblico, si rende indispensabile, anche secondo il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza 17 febbraio ultimo scorso, una eccezionale misura che elimini le incertezze e gli equivoci e renda possibile l'avvento di un'amministrazione omogenea e vitale.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che anche per gravi motivi di ordine pubblico scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castrocielo, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Claudio Rugarli, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 2 marzo 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Figline Valdarno (Firenze).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Figline Valdarno in seguito alla rinnovazione ordinaria del luglio scorso, si è trovato nella impossibilità di funzionare, poichè, per i disordini verificatisi, le tre sole adunanze da allora tenutesi dovettero essere sciolte con l'intervento della forza.

Dopo le dimissioni del sindaco e della Giunta municipale non è

stato possibile ricostituire l'Amministrazione, essendo riuscite inefficaci, per mancanza del numero legale, le convocazioni all'uopo indette.

Si rende, pertanto, indispensabile un'eccezionale misura, reclamata anche dalla necessità di dare stabile assetto alla civica azienda, mediante il riordinamento dei pubblici servizi e il miglioramento delle condizioni igieniche.

Per tali motivi mi onoro di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che, sul conforme parere 24 febbraio scorso del Consiglio di Stato, scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. cav. Emanuele Vivorio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 5 marzo 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Oleggio (Novara).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Oleggio, in seguito alle dimissioni del sindaco e degli assessori, si è trovato nella impossibilità di prenderne atto e di costituire la nuova amministrazione.

Riuscite infruttuose, per il mancato intervento dei consiglieri, le molteplici convocazioni all'uopo disposte, il prefetto dovette provvedere di ufficio in ordine alle predette rinuncie.

In tale stato di cose, non essendosi neppure ottenute, nonostante i tentativi fatti, le dimissioni di un numero di consiglieri sufficiente per far luogo alle elezioni generali, unico rimedio, per rimettere in condizioni normali la civica azienda, è lo scioglimento della rappresentanza comunale.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra il relativo schema di decreto, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza 17 febbraio p. p.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Oleggio, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Edoardo Nudi, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 12 marzo 1911, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Parenti (Cosenza).*

SIRE!

Il commissario straordinario di Parenti non può, nel periodo normale della sua gestione, condurre a termine il riordinamento dell'azienda, dissestata a causa della crisi che determinò lo scioglimento di quel Consiglio.

Occorre, infatti, che egli proceda alla formazione dei ruoli delle imposte comunali, dia assetto alla finanza, apprestando gli atti per la contrattazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'unificazione dei debiti e provvedendo alla censuazione del demanio Silano, e definisca importanti questioni, fra cui quella relativa alla costruzione dell'edificio scolastico.

Necessita, pertanto, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, onde io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Parenti, in provincia di Cosenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Parenti è prorogato di tre mesi.
Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 25 marzo c. a., in Bagnaia, provincia di Roma, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico, di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 26 marzo 1911.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Con R. decreto del 29 gennaio 1911:

Rossi cav. Angelo, direttore di 1ª classe, è, a sua domanda, collocato a riposo per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° marzo 1911.

Con R. decreto del 2 febbraio 1911:

Giampietri cav. Antonio, direttore di 3ª classe, è, a sua domanda, collocato a riposo per motivi di salute a decorrere dal 16 febbraio 1911.
Cangemi Giuseppe, è, a sua domanda, collocato a riposo per motivi di salute a decorrere dal 1° febbraio 1911.
Adreani Raffaele, applicato di 1ª classe, è, a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio a decorrere dal 1° febbraio 1911.

Con R. decreto del 5 marzo 1911:

Guadagni Alfredo, computista di 1ª classe, è nominato contabile di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 3000 a decorrere dal 1° marzo 1911.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 29 dicembre 1910:

Pienezza Antonio, capitano 29 fanteria, collocato a riposo, per infermità non dipendenti del servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 1911.

Con R. decreto del 5 gennaio 1911:

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dalla data per ciascuna indicata:
Bosio cav. Zosimo, tenente colonnello 5 fanteria, dal 1° gennaio 1911.
Mastroeni cav. Giuseppe, maggiore 89 id., dal 1° id.
Pirro Carlo, capitano applicato di stato maggiore divisione territoriale Catanzaro, dal 2 gennaio 1911.
Giarrizzo Francesco, id. 59 fanteria, dal 4 id.
Santini Giuseppe, id. 36 id., dall' 11 id.

Con R. decreto del 19 febbraio 1911:

Nobile Giuseppe, capitano 35 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Con R. decreto del 23 febbraio 1911:

Paracca cav. Oscar, tenente colonnello 10 bersaglieri, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.
Veneri Camillo, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio, dal 23 febbraio 1911.
Rettificato il cognome dei seguenti ufficiali come risulta a fianco di ciascuno di essi:
Lombardo Andrea, tenente colonnello 5 fanteria, Lombardo duca di Cumia Andrea.
De Grazia Biagio, capitano 4 alpini, de Grazia Biagio.
Macola Romolo, id. in aspettativa per infermità a Treviso, Macola conte di Gomostò e Mortesa Romolo.
Bonasi Goffredo, id. 21 fanteria, Bonasi conte nobile di Carpi Goffredo.
Pasqualigo Giuseppe, tenente 67 id., Pasqualigo nobile patrizio veneto e nobile Giuseppe.
De Magistris Raffaele, sottotenente 32 id., De Magistris nobile Raffaele.

Con R. decreto del 26 febbraio 1911:

Maccari cav. Luigi, tenente colonnello in aspettativa, richiamato in servizio dal 23 febbraio 1911.
Mangani cav. Antonio, maggiore 17 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.
D'Antuoni Angelo, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.
Carosio Aristide, id. 38 fanteria — Castelli Giuseppe, id. 10 bersaglieri, collocati in aspettativa speciale.
Rana Arduino, sottotenente in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 28 febbraio 1911.
Pascale Giovanni, maestro direttore di banda in aspettativa, richiamato in servizio dal 15 novembre 1910.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 26 gennaio 1911:

Bigi Gualtiero, tenente reggimento cavalleggeri di Catania, collocato in congedo provvisorio dal 26 gennaio 1911.

Con R. decreto del 5 febbraio 1911:

Schiffi cav. Mario, tenente colonnello comandante reggimento Savoia cavalleria, promosso colonnello dal 1° febbraio 1911, continuando nell'attuale comando.
Binetti cav. Luigi, id. reggimento lancieri Vercelli, nominato comandante reggimento cavalleggeri Guide dal 1° febbraio 1911.

Con R. decreto del 19 febbraio 1911:

Cianci Di Leo Sanseverino nobile Michele, tenente in aspettativa per infermità temporarie provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.
Migliardi Giovanni, id. id. per motivi di famiglia, id. id.

Con R. decreto del 23 febbraio 1911:

Corti Gian Giacomo, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 24 febbraio 1911.

Arma di artiglieria.

Ruolo combattente.

Con R. decreto del 24 ottobre 1910:

D'Aria Francesco, tenente 1° artiglieria fortezza (costa), radiato dai

ruoli degli ufficiali del R. esercito con la data del 14 ottobre 1910 per effetto della condanna riportata con sentenza del tribunale militare di Venezia in data 13 luglio 1910.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1911:

Valenti cav. Gioacchino, maggiore direzione artiglieria Messina, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 3 febbraio 1911.

Con R. decreto del 15 gennaio 1911:

Revelli cav. Betel Abiel, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 gennaio 1911 ed iscritto nella riserva.

Con R. decreto del 23 febbraio 1911:

Capasso Alfonso, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Ruolo tecnico.

Con R. decreto dell' 8 gennaio 1911:

I seguenti ufficiali superiori sono esonerati rispettivamente dall'attuale loro carica od incarico, sono trasferiti nel ruolo tecnico dell'arma in qualità di:

Direttori principali di costruzioni di artiglieria e nominati alla carica a fianco di ciascuno indicata, dal 1° gennaio 1911:

Clavarino marchese Alfeo, colonnello comandante 6 artiglieria campagna, capo ufficio degli studi di materiale d'artiglieria.
Valentini cav. Arturo, id. direttore fabbrica armi Terni, direttore fabbrica armi Terni.
Gardini cav. Ernesto, id. id. laboratorio pirotecnico Bologna, id. laboratorio pirotecnico Bologna.
Casella cav. Alfredo, id. id. officina costruzione artiglieria Napoli, id. officina costruzione artiglieria Napoli.
Parodi cav. Carlo, tenente colonnello incaricato direzione officina costruzione artiglieria Torino, id. id. id. Torino.
Bonagente cav. Crispino, id. incaricato direzione arsenale costruzione artiglieria Torino, id. arsenale costruzione artiglieria Torino.

I seguenti ufficiali superiori sono trasferiti nel ruolo tecnico dell'arma in qualità di:

Direttori di costruzioni d'artiglieria e nominati alla carica a fianco di ciascuno indicata, dal 1° gennaio 1911:

Righi cav. Eugenio, tenente colonnello, direttore laboratorio precisione.
Cavalli cav. Ettore, id., id. delle esperienze.
Bariè cav. Giuseppe, id., id. fabbrica armi Brescia.
Stampacchia cav. Luigi, id., id. officina costruzione artiglieria Genova.
Martini cav. Enrico, id., id. arsenale id. id. Napoli.
Reynaud cav. Camillo, maggiore, id. artiglieria Piacenza.
Longo cav. Luigi, id., id. laboratorio pirotecnico Capua (incaricato).
Bianchi cav. Giovanni, id., id. fabbrica armi Torre Annunziata (id.).

I seguenti ufficiali superiori sono trasferiti nel ruolo tecnico dell'arma, dal 1° gennaio 1911 in qualità di:

Direttori di costruzioni d'artiglieria:

Martini cav. Giulio, tenente colonnello, capo ufficio della direzione generale tecnica delle lavorazioni, ispettorato costruzioni artiglieria.
Torretta cav. Alfredo, maggiore, id. dell'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.

I seguenti ufficiali sono trasferiti nel ruolo tecnico dell'arma, dal 1° gennaio 1911, in qualità di:

Addetti alle costruzioni d'artiglieria:

Mascia cav. Eduardo, maggiore — Acquarone cav. Gerolamo, id. — Gandolfi cav. Virgilio, maggiore — Giampietro cav. Nicola, id. — Marra cav. Achille, id. — Verdelli cav. Italo, id. — Cortese cav. Giuseppe, id. — Capello cav. Giuseppe, id. — Moreno cav. Alberto, id. — Laurenti cav. Felice, id. — Banzi cav. Angelo, id. — Ferrari cav. Eugenio, id. — Martinengo cav. Stefano, id. — De Stefano cav. Antonio, id. — Mascaretti nobile Francesco, id. — Buffi cav. Aldo, capitano — Saletta cav. Luigi, id. — Fara Puggioni cav. Salvatore, id. — Bassignana cav. Camillo, id. — Mentasti cav. Dante, id. — Francone cav. Fiorenzo, id. — Sacco Luigi, id. — Binda Bindo, id — Campolmi Giovanni, id. — Marchionni Francesco, id. — Mazzoli Umberto, id. — Zocchi Alessandro, id. — Ettorre Filandro, id. — Gallavresi Tullo, id. — Garrone Renzo, id. — Picone Andrea, id. — Roiti Luciano, id. — Vita Levi Giuseppe, id. — Mascaretti Facino, id. — Caldarera Ernesto, id. — Ferrari-D'Orsara Teodoro, id. — Ariola Luigi, id. — Vallisneri Renato, id. — Capecchi Lamberto, id. — Tesio Giovanni, id. — Pietrini Pio, id. — Scalfaro nobile dei baroni Emilio, id. — Guerritore nobile e patrizio di Ravello Orazio, id. — Beato Armando, id. — Agostoni Umberto, id.

Arma del genio.

Con R. decreto del 15 gennaio 1911:

Cordara Vittorio, capitano 2 genio (T), collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 14 febbraio 1911.

Con R. decreto del 29 gennaio 1911:

Filippa cav. Vittorio, colonnello capo ufficio fortificazioni Belluno, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 28 febbraio 1911.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 22 dicembre 1910:

Bertoni Riccardo, capitano distretto Sulmona, rimosso dal grado e dall'impiego con decorrenza dal 22 dicembre 1910.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 22 gennaio 1911:

Barbatelli cav. Ettore, colonnello medico direttore ospedale Padova, esonerato dalla carica controindicata e nominato direttore ospedale principale Bari.
Gerundo cav. Giuliano, tenente colonnello medico ospedale Roma, nominato direttore ospedale principale Padova.

Con R. decreto del 19 febbraio 1911:

De Luca cav. Costantino, maggiore medico ospedale Caserta, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1° marzo 1911.

Con R. decreto del 23 febbraio 1911:

Micela Salvatore, capitano medico ospedale Messina, collocato in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° marzo 1911.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 19 febbraio 1911:

Taglialegne cav. Aristeo, archivista di 1ª classe, rettificato il cognome come appresso: Taglialegni cav. Aristeo.

Con R. decreto del 2 marzo 1911:

Porcu dott. Gavino, segretario di 2ª classe, in aspettativa per infermità, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Ragionieri d'artiglieria.

Con R. decreto del 15 gennaio 1911:

Buonanno cav. Francesco, ragioniere capo, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° febbraio 1911.

Con R. decreto del 12 febbraio 1911:

Patriarca Attilio, ragioniere di 3ª classe, in aspettativa per infermità comprovata, richiamato in servizio dal 16 febbraio 1911.

Disegnatori tecnici.

Con R. decreto del 22 gennaio 1911:

Monti cav. Pietro, disegnatore tecnico capo di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° febbraio 1911.

Ticciati Antonio, id. id. 3ª id., id. id., per anzianità di servizio e per età, dal 1° id. 1911.

Applicati delle Amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 23 febbraio 1911:

Pepere Ernesto, applicato di 4ª classe, ufficio personali vari, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° marzo 1911.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 23 febbraio 1911:

Seri Odoardo, ufficiale d'ordine di 5ª classe, concessogli l'assegno annuo personale di L. 100, dal 16 settembre 1910, e tale assegno cesserà, quando per effetto di promozione o di aumento sessennale, conseguirà un aumento di stipendio uguale o superiore all'assegno personale.

Con decreto Ministeriale del 20 febbraio 1911:

Camedda Salvatore, ufficiale d'ordine di 5ª classe, promosso alla 4ª classe, con decorrenza per l'anzianità e per gli assegni dal 16 dicembre 1910.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 22 dicembre 1910:

Buonamici cav. Guglielmo, colonnello personale permanente distretti, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza 16 gennaio 1911 ed inscritto nella riserva.

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza 16 gennaio 1911 ed inscritti nella riserva:

Hidalgo cav. Stefano, colonnello fanteria — Ferrario cav. Filippo, id. id. — Pallavicino marchese cav. Luigi, id. personale permanente distretti — Richard cav. Luigi, id. fanteria — D'Errico cav. Alfredo, id. personale permanente distretti — Morra cav. Gabriele, id. fanteria — Vigoni cav. Carlo, id. personale permanente distretti — Barone cav. Antonio, capitano contabile.

Con R. decreto del 5 gennaio 1911:

Suchet cav. Gustavo, colonnello genio, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza 1° febbraio 1911, ed inscritto nella riserva.

Cuppini cav. Alberto, maggiore contabile, id., id., id. id. con decorrenza 1° id. ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1911:

Ninci cav. Giuseppe, colonnello artiglieria, collocato a riposo per anzianità di servizio, con decorrenza 16 gennaio 1911 ed inscritto nella riserva.

Valentini Arturo, capitano id., id. id., id. id., con decorrenza 16 id. ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 15 gennaio 1911:

Allason cav. Ugo, maggiore generale — Morelli Di Popolo cav. Alberto, id., collocati a riposo per anzianità di servizio, con decorrenza dal 1° febbraio 1911 ed inscritti nella riserva.

Cerasi cav. Giulio, colonnello personale permanente distretti, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio con decorrenza 16 gennaio 1911 ed inscritto nella riserva.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0 n. 473,721 di L. 7.50 (già n. 1,378,783 del consolidato 5 0[0), al nome di Morra *Maria* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Morra *Anna-Maria* di Francesco, minore, ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, n. 129,138 di L. 180; n. 147,082 di L. 18.75 e n. 160,200 di L. 11.25 (rispettivamente già nn. 691,264, 761,889 e 806,543 del consolidato 5 0[0) al nome di Di Furia *Marietta* o Maria, fu Girolamo, *nubile*, domiciliata in Ariano di Puglia (Avellino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Di Furia *Maria* fu Girolamo, *minore, sotto la tutela del sig. Di Furia Angelo Maria* fu *Raimondo*, ecc. (come sopra), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 238,178 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 386.25 - 360.50 al nome di Canevaro *Clotilde* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Merello Caterina di Matteo Gaetano, vulgo Giovanni, domiciliata in Genova (vincolata d'usufrutto a favore di detta Caterina Merello), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Canevaro *Maria-Clotilde* fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 526,991 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 41,25-38.50, al nome di *Villani* Alfonso fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Cenatiempo Libera, domiciliato a Formia (Caserta), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Villano* Alfonso fu Giovanni, minore, ecc....., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 5 0[0, n. 807,849 di L. 100, col nome di *Ajme* Elvira fu Santo, minore, sotto la patria potestà della madre Borgarelli Carolina fu Francesco, moglie in seconde nozze di Francesco Casorati, domiciliata in Milano - con annotazione d'usufrutto vitalizio a favore di Alposso Marietta fu Domenico, vedova di Borgarelli Guglielmo - fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad *Ajmi* Elvira fu Sante, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 314,619 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,170,186 del consolidato 5 0[0) per L. 22.50-21, al nome di *Colombo Maria* di Tommaso, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Luserna S. Giovanni, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Colomba Carolina-Maria* di Tommaso, minore, ecc..., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

La signora Franchi Enrichetta fu Andrea, ved. Ferraris, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 81*3 ordinale, statale rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, in data 19 luglio 1907, in seguito alla presentazione di un certificato nominativo della rendita di L. 10, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907, per la conversione al 3 3[4-3 1[2 per cento.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato alla signora Franchi, ved. Ferraris, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 31 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Leonardi Emilio fu Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 121 ordinale, n. 83 di protocollo e numero 2311 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Parma in data 13 febbraio 1911, al signor Costa Cirillo fu Pietro per conto del comune di Varano, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 140, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° aprile 1905.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Leonardi Emilio fu Giuseppe il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 31 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° aprile 1911, in L. 100.44

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

31 marzo 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto* . .	103 94 32	102,06 82	103 0. 89
3 1/2 % *netto* . .	103 83 41	102,08 44	102 96 41
3 % *lordo*	71,71 [illegible]9	70,51 39	70,51 39

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ammissione di alunni nel R. istituto forestale di Vallombrosa, per un corso accelerato.

In conformità del R. decreto del 9 marzo corrente, n. 219, è aperto

in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, il concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti d'alunno nel R. istituto forestale di Vallombrosa, per un corso accelerato, della durata complessiva di mesi quindici, corrispondenti a due anni scolastici, suddiviso in due periodi, dal 1° maggio 1911 al 30 novembre 1911, e dal 1° aprile 1912 al 30 novembre 1912.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 1.22, e tutti i documenti necessari, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale delle acque, foreste e dei servizi zootecnici), non più tardi del giorno 16 aprile 1911, contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dai seguenti decumenti:

1° atto di nascita legalizzato;
2° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco;
3° certificato d'immunità penale;
4° certificato medico di sana e robusta costituzione, autenticato dal sindaco;
5° diploma di laurea in scienze agrarie.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, dovranno avere data non anteriore al 1° gennaio 1911.

I concorrenti che si trovino a coprire uffici in Amministrazioni governative, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con certificato del capo dell'Amministrazione da cui dipendono, comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni, e non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il 16 aprile 1911.

Ai documenti obbligatori, i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli che li riguardano, accompagnandoli con apposito elenco in carta libera, e in duplice copia.

A coloro che ne faranno domanda, sarà fornito vitto e alloggio nel convitto dell'Istituto forestale, verso pagamento della pensione di L. 750 per ciascun anno scolastico, stabilita per gli alunni ordinari.

Gli alunni del corso accelerato sono sottoposti a tutte le norme in vigore presso l'Istituto di Vallombrosa.

In conformità dell'art. 4 del R. decreto 9 corrente mese, saranno conferite dodici borse di studio, dell'importo di L. 1800 ciascuna, e per tutta la durata del corso, pagabili a rate trimestrali posticipate.

Gli esami avranno principio in Roma, presso il R. museo agrario, alle ore 10 del giorno 24 aprile p. v.

Roma, 18 marzo 1911.

Il ministro
RAINERI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'ostruzionismo dei deputati czechi alla Camera austro-ungarica impedì l'approvazione dell'esercizio provvisorio, d'onde ne nacque una situazione che non poteva essere risolta se non con le dimissioni del Ministero o con lo scioglimento della Camera.

I deputati czechi persistettero nell'ostruzionismo, credendo, secondo le voci che correvano, che Bienerth fosse caduto in disgrazia dell'Imperatore, e pertanto ritenevano che la situazione sarebbe stata risolta con le dimissioni.

Ma sbagliarono i loro calcoli, avendo invece l'Imperatore sciolto la Camera che avrebbe avuto ancora due anni di vita. Il motivo che spingeva gli czechi all'ostruzionismo era quello di imporre con tal mezzo l'entrata di tre dei loro nel Gabinetto, cosa che il presidente del Consiglio non volle ammettere.

Le elezioni avranno luogo fra qualche mese, come si rileva dal seguente dispaccio da Vienna, 31:

Le nuove elezioni legislative sono state fissate al 13 giugno e le votazioni di ballottaggio al 20 dello stesso mese.

La *Wiener Zeitung* pubblicherà domani una ordinanza imperiale, la quale in virtù del § 14 della legge fondamentale concede il bilancio provvisorio per nove mesi ed autorizza il ministro delle finanze a contrattare un debito fluttuante di 76,000,000 di corone destinato all'ammortamento dei debiti pubblici generali ed a coprire le spese straordinarie per l'esercito e la marina.

***

Contrariamente alle notizie ottimiste della stampa ufficiale turca, le misure repressive adottate dalla Turchia contro la sollevazione albanese dimostrano come questa sia ritenuta molto seria. Dalle complessive misure già prese si può ritenere che il Governo turco ha mandato sul luogo già 50,000 uomini, e che altre mobilitazioni si faranno e sono state preavvisate in caso di bisogno.

La maggior parte della stampa di Parigi, riproducendo le notizie da Costantinopoli, informa:

Il Consiglio dei ministri ha deciso di mobilizzare 25 battaglioni da inviare, occorrendo, alla frontiera del Montenegro.

Si assicura che il Re del Montenegro, ricevendo il ministro di Turchia, alla presenza dei ministri montenegrini, ha dichiarato che non incoraggerebbe mai la ribellione in Albania e che sfida chiunque a provare il contrario. Il Re avrebbe aggiunto queste parole: « Io permetterò, in caso di bisogno, alle truppe ottomane di inseguire i ribelli sul territorio montenegrino ».

Un dispaccio da Atene, 30, al *Times*, dice:

Si assicura da buona fonte che la Porta ha inviato ad Uskub 15 battaglioni di truppe asiatiche; che ha intenzione di mobilizzare 50 battaglioni di *redifs* dell'Asia Minore e di inviare a Scutari 6 battaglioni di truppe asiatiche.

L'ambasciatore turco a Vienna, Rescid Pascià, a proposito degli avvenimenti di Albania, in una intervista con un redattore della *Neue Freie Presse*, ha detto:

Secondo informazioni pervenutemi dal mio Governo, posso assicurare che si tratta di una sollevazione di malissori in Albania di carattere puramente locale e senza alcuna importanza. È naturale che gli albanesi non abbiano potuto ancora adattarsi al nuovo regime perchè essi sono da secoli esenti da imposte e dal servizio militare. Io sono però certo che l'ordine sarà ristabilito fra breve e che la popolazione che adesso si è ribellata si convincerà dei vantaggi del nuovo regime e ci sarà grata di poter vivere sotto leggi uguali a quelle dei sudditi dell'Impero Ottomano e riconoscerà i buoni effetti delle leggi stesse e dei progressi che verranno. Non occorre rilevare che le truppe turche riusciranno a dominare ben presto la rivolta. La sollevazione locale non avrà nessuna influenza sul progetto del Sultano di fare un viaggio in Albania.

Ecco intanto le notizie che mandano da Salonicco sulla sollevazione:

Le autorità di Touzi e di Kostrati sono fuggite con le famiglie. Le loro proprietà sono state saccheggiate dopo che gli arnauti sono entrati in quelle città.

Le truppe turche erano troppo deboli per poterle difendere. Tutti coloro che non sono potuti fuggire sono stati massacrati o fatti prigionieri.

Anche i posti militari sono stati abbandonati.

Le tribù degli arnauti che abitano le montagne si uniscono in gran numero ai malissori. Questi hanno saccheggiato i magazzini

governativi e si sono impadroniti di viveri, di armi e di munizioni, ed hanno distrutto le comunicazioni telefoniche.

Sono stati chiamati sotto le armi tre battaglioni del distretto di Strumitza.

Le disposizioni definitive per l'invio di truppe in Albania verranno prese dopo l'arrivo di Turghut Chefket pascià a Scutari.

Nel distretto di Dibra si organizza con grande fanatismo un'agitazione contro i turchi. Le truppe sono insufficienti a reprimere il movimento.

Da Cettigne, 31, poi si hanno queste ultime notizie, che si riferiscono al combattimento già ieri annunciato:

Ieri, alle 7 ant., vi fu un combattimento fra le truppe turche rinforzate e la popolazione maomettana di Tuzi e i malissori.

La guarnigione di Tuzi potè uscire dal fortino ove era assediata da alcuni giorni. Verso le 12 e 1[2 pom. però dovette nuovamente rientrare nel fortino avendo perduto venti uomini.

Il Kaimakan di Tuzi non ha permesso alla popolazione di rifugiarsi nel fortino.

Trenta uomini armati hanno valicato il confine.

All'Esposizione di belle arti

Le LL. MM. il Re e la Regina, come ieri accennammo, si recarono a vigna Cartoni per inaugurarvi il padiglione francese, la sezione italiana di belle arti e varie sale internazionali nel palazzo così felicemente ideato dall'arch. Bazzani.

Accompagnavano i Sovrani il conte Bruschi-Falgari e il generale Brusati.

Al padiglione, apprestato con una sollecitudine ed una eleganza ammirabili, le LL. MM. furono ricevute da S. E. l'ambasciatore francese Barrère, da S. E. di San Giuliano, ministro degli esteri, dal commissario generale, prof. Marcel, dal signor Laroche e da Carolus Duran, direttore dell'Accademia di Francia. Larghissima era la rappresentanza della colonia francese in Roma. Erano presenti molti commissari delle altre nazioni, molti pensionati di Villa Medici e parecchi illustri artisti italiani.

La mostra fu visitata dalle LL. MM. con vivo interessamento.

*** Alle 15.30 i Sovrani, lasciato il padiglione francese, dopo avere espressa la loro ammirazione all'ambasciatore e al commissario generale, si recarono al Palazzo delle belle arti, dove furono ricevuti dal conte di San Martino, dal sindaco Nathan, dal prefetto Annaratone, dall'arch. Bazzani, dal comm. Corrado Ricci, dai signori Pica e Bencivenga della segreteria, ecc.

Un numeroso, eletto pubblico d'invitati si aggirava nelle vaste e bene ordinate sale.

Visitata la sezione italiana, composta di ben quindici sale, ricevendone ottima impressione, i Sovrani si recarono alle sale internazionali promiscue della Svezia, dell'Olanda, della Norvegia, della Danimarca, della Svizzera, della Bulgaria e della Cina.

Gli augusti visitatori erano attesi e ricevuti dai singoli commissari signori Schultzerberg, Steelinch, Stroni, Tuxen, Lordy, Protich, Krunze. Nelle sale della Svezia fece gli onori l'ambasciatore barone de Bildt.

La visita delle LL. MM. durò circa due ore e alla fine espressero al conte di San Martino la loro alta soddisfazione, ripromettendosi di tornare più volte a visitarla.

L'immensa folla adunata sulla maestosa scalea del palazzo applaudì vivamente i Sovrani.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina hanno assistito iersera, al teatro Argentina, alla prima rappresentazione della nuovissima produzione drammatica: *Il Mantellaccio*, di Sem Benelli.

S. M. il Re di Svezia, nella visita che farà a Roma, sarà accompagnato dal ministro degli esteri Taube, dal primo Maresciallo di Corte Lilliehoek, dal capo di Stato maggiore del Re, tenente generale Uggla, dall'aiutante di campo, capitano di artiglieria Tarres Wahlberg, e dal primo segretario Bostroem.

Il Re partirà il 5 aprile per Nizza, ove soggiornerà alcuni giorni.

Nei Ministeri. — S. E. il Ministro guardasigilli, on. Finocchiaro-Aprile, ha inviato la seguente circolare telegrafica ai primi presidenti e procuratori generali di Cassazione e di appello, ai presidenti di tribunale e procuratori del Re:

« Chiamato dalla fiducia del Re, assumo oggi la direzione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e invio alla magistratura italiana il mio riverente saluto con rinnovata fiducia nella sapiente sua cooperazione.

« Il ministro: *Finocchiaro-Aprile* ».

*** S. E. il ministero delle poste e dei telegrafi, on. Calissano, ha diretto a tutto il personale dell'Amministrazione postelegrafica la seguente circolare:

« Nell'assumere l'ufficio di Ministro delle poste e telegrafi, cui mi ha chiamato S. M. il Re, mando a tutti i funzionari ed agenti delle varie amministrazioni da me dipendenti un affettuoso saluto, e confido nella loro cooperazione.

« Il ministro: *Teobaldo Calissano* »

*** S. E. il ministro Nitti ha inviato alle autorità dipendenti la seguente circolare telegrafica:

« Comunico che oggi ho assunto l'Ufficio di ministro di agricoltura, industria e commercio.

« Faccio assegnamento sulla collaborazione di V. S. ».

Cortesie internazionali. — Il ministro degli affari esteri di Francia, Cruppi, ha inviato il seguente telegramma al ministro degli affari esteri, on. marchese Di San Giuliano:

« Nel rivolgervi le mie sincere felicitazioni per la vostra permanenza al Ministero degli affari esteri sono lieto di darvi l'assicurazione della ferma mia intenzione di nulla trascurare per lavorare d'accordo con voi all'incremento delle relazioni di amicizia che uniscono così felicemente i nostri due paesi. Nel momento in cui il Regno d'Italia celebra il cinquantenario della sua proclamazione, e la Francia intera mediante la sua partecipazione alle Esposizioni di Roma e Torino si associa con il suo Governo a questa celebrazione, mi è particolarmente grato di inviarvi l'espressione dei miei auguri e dei miei sentimenti di amicizia.

« *Jean Cruppi* ».

Il marchese Di San Giuliano ha così risposto:

« Di ritorno dall'inaugurazione della sezione francese all'Esposizione, ricevo il vostro gentile telegramma di cui vi ringrazio cordialmente. La Francia non potova meglio associarsi alla celebrazione del nostro cinquantenario nazionale che partecipando in un modo così ammirevole e così ammirato a questa duplice Esposizione, la quale unisce tutti i popoli n un comune ideale di civiltà e di pace.

Dal mio lato sono lieto di lavorare d'accordo con voi al mantenimento e all'incremento delle relazioni di sincera amicizia fra i nostri due paesi.

« *Di San Giuliano* ».

*** Il giornale moscovita *Rousskoie Slovo*, ricordando con simpatia le parole: « L'Italia farà da sè », commemora i fatti che si svolsero per la conquista della libertà italiana, e soggiunge: Se ricordate i grandi fatti compiuti dall'Italia, direte che nessun altro paese può colla stessa fierezza e soddisfazione festeggiare il giubileo di mezzo secolo di unità. In mezzo ai magnifici monumenti, ai templi e ai palazzi si eleva ora questo popolo lavoratore, che, memore del glorioso passato degli avi, si avvia a un grandioso avvenire.

Il X Congresso internazionale di geografia. — Sotto l'alto protettorato di S. M. il Re d'Italia, si terrà - come venne annunziato - in Roma, dal 15 al 22 ottobre venturo il X Congresso internazionale di geografia.

Il Congresso avrà sede nei locali appositamente allestiti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo (Mole Adriana).

Nelle ore antimeridiane di domenica 15 ottobre avrà luogo la seduta d'inaugurazione, alla presenza delle autorità. Nei successivi giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato si svolgeranno i lavori del Congresso, distribuiti fra le sedute generali e le sedute di sezione. Il giovedì sarà dedicato alle gite offerte dal Comitato ordinatore a tutti i membri del Congresso, i quali potranno scegliere a loro piacimento tra una gita ai monti Albani e una visita ai monumenti e alle antichità di Roma. Nelle ore antimeridiane di domenica 22 avrà luogo la seduta generale di chiusura.

Feste e trattenimenti serali saranno offerti ai congressisti secondo uno speciale programma da pubblicarsi in tempo opportuno.

Faranno seguito immediatamente dopo la chiusura alcune escursioni organizzate da apposita Commissione. Sono in progetto una escursione nell'Italia centrale e settentrionale, allo scopo di visitare quelle località ove ragioni geografiche hanno dato luogo ad un particolare sviluppo economico e industriale, ed una escursione nell'Italia meridionale e Sicilia per osservare i fenomeni geologici e vulcanici di maggior interesse, e le rovine causate dal terremoto dell'anno 1908.

Uno speciale programma per queste gite sarà pubblicato quanto prima, e al tempo stesso sarà aperta l'iscrizione per parteciparvi, alle condizioni che saranno espresse nel programma stesso.

Le comitive che avranno preso parte alle escursioni si riuniranno a Torino, ai primi di novembre, dove il Comitato dell' Esposizione generale invita tutti i congressisti ad una visita all'Esposizione.

Associazione della Stampa. — Presente un pubblico intellettuale, numeroso, iersera, all'Associazione della Stampa di Roma, l'on. senatore Francesco Todaro ha tenuto l'annunziata conferenza sul tema: « Una pagina storica della rivoluzione del 1860 ».

L'illustre scienziato fu vivamente applaudito.

Conferenza. — « La Bandiera italiana » è il tema di una conferenza che, a cura del Comizio centrale romano dei veterani, terrà domani, alle 10, nella sala del cinematografo Moderno all'Esedra di Termini, il consigliere segretario, cav. Carlo Alberto Monti.

Concorso drammatico patriottico. — Il Comitato esecutivo per le feste commemorative del 1911 in Roma comunica:

« La sezione drammatica del Comitato 1911, organizzatrice del concorso per tre lavori di soggetto storico-patriottico, ha stabilito che tre membri della Commissione giudicatrice debbano essere nominati dai concorrenti.

« Non potendosi avvertire singolarmente tutti coloro che furono ammessi, anche perchè ben pochi spedirono i lavori col loro vero nome e col loro recapito, valga il presente comunicato a far noto quanto segue:

« 1. Siccome la Commissione dovrà riunirsi in Roma, sarà bene che le persone che i concorrenti designeranno, abbiano qui la loro residenza.

« 2. Ogni concorrente dovrà scrivere sulla scheda tre nomi.

« La scheda sarà chiusa in una busta sulla quale dovrà essere scritto il nome e cognome, o il pseudonimo dell'autore oppure il motto che distingue il lavoro.

« 3. Tali buste saranno chiuse in altre che dovranno essere indirizzate: « Al Comitato 1911 - Concorso storico patriottico - Nomina giuria - piazza Venezia, 11 - Roma » ove dovranno pervenire non oltre le ore 18 del giorno 15 aprile p. v.

« Il 16 successivo verrà fatto lo spoglio ed i nomi dei tre eletti verranno immediatamente comunicati alla stampa unitamente a quelli degli altri membri.

« Questi saranno in numero di 6, dei quali uno nominato dalla Società italiana autori di Milano, uno dalla Società degli autori di Roma e quattro dal Comitato.

« Se alcuno degli eletti dei concorrenti non vorrà o non potrà accettare od esercitare l'incarico, sarà sostituito da quello dei candidati che avrà, dopo i primi tre, riportato il maggior numero di voti ».

Il " Catalogo artistico nazionale ". — Si pubblica ora dall'editore Calzone di Roma, il primo volume del grande catalogo illustrato degli oggetti d'arte d'Italia.

Il direttore generale delle belle arti, comm. Corrado Ricci, ne ha presentati i fogli, definitivamente licenziati per la stampa, a S. E. il ministro dell'istruzione, on Credaro.

La relazione del comm. Ricci dice essere da gran tempo riconosciuta la necessità di un catalogo compilato con severità scientifica del nostro patrimonio d'arte.

Infatti in quasi tutti i disegni di legge relativi alle antichità e belle arti, da quello Coppino del 1887 a quello Martini: da quello Gallo del 1898 a quello Nasi e alla legge Rava, oggi in vigore, fu sempre dedicato un posto alle disposizioni riguardanti tale catalogo.

Il voto manifestato da un quarto di secolo, vede finalmente l'inizio della sua attuazione, col volume che descrive le cose d'arte del comune di Aosta, sentinella avanzata ad una delle maggiori porte d'Italia e città magnifica pei suoi monumenti romani e medioevali.

Ugual cura si consacrerà, man mano, alla descrizione del patrimonio artistico sparso per tutto il nostro dovizioso paese, seguendo la divisione dei municipi, più chiara ed amministrativamente più pratica. Già sono compilate le schede per Pisa, Città della Pieve, Urbino, Offida, Tivoli, Terracina, Parma, Piacenza, Ravenna, Terni, Monza, Verona, Padova, Monreale, Fiesole.

Il tesoro d'arte rimasto al nostro paese, malgrado le dispersioni e le ruberie d'ogni tempo, è ingente ed è sparso in ben ottomila comuni. Il lavoro sarà quindi lunghissimo, difficile e di mole straordinaria.

Liste elettorali dei probi-viri. — Il sindaco di Roma avvisa che un esemplare delle liste elettorali dei probi-viri dei collegi di Roma, tanto degli operai, quanto degli industriali, rimarrà affisso all'Albo pretorio fino al 30 corrente.

Chi avesse reclamo da fare può presentarlo fino al 10 corrente alla Giunta municipale e dal 10 al 30 al tribunale civile e penale.

Italiani all'estero. — La terza giornata del Congresso italiano, che si tiene a Filadelfia, è stata occupata da un'ordinata discussione sulla diffusione della lingua italiana, sulle scuole, sulla posizione degli immigrati italiani rispetto alla massa lavoratrice e sulle relazioni commerciali fra Italia e Stati Uniti.

Il Congresso, fra straordinario entusiasmo, presenti mille rappre-

sentanti di Società italiane, ha decretato la federazione delle Società stesse.

Ecco il telegramma che a tale proposito l'avv. Di Silvestro, presidente della sezione di Filadelfia dell'Istituto coloniale, ha diretto all'on. Fusinato, presidente della sede centrale dell'Istituto coloniale italiano:

« Nel momento in cui i delegati al Congresso degli italiani residenti negli Stati Uniti, con concordia nobilissima dichiarano costituita la grande Federazione delle Società italiane nella Repubblica nord-americana e mentre nell'assemblea svolgesi una gara generosa fra i delegati per contendersi l'onore di ospitare nelle proprie sedi i futuri Congressi degli italiani in America, il nostro pensiero si rivolge a voi, presidente del nostro grande istituto, chiedendovi di continuare il vostro appoggio per realizzare questa creduta follia, che rappresenta la prima decisiva affermazione della collettività italiana. Mandiamo un cordiale saluto da parte del Congresso anche a Franzoni che appoggiò ed incoraggiò l'iniziativa ».

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Duca d'Aosta* della N. G. I. partì da Napoli per New-York ed il piroscafo *Duca di Genova* anche della N. G. I. da New-York giunse a Napoli. — Il *Siena* della Società Italia è partito da Buenos Aires per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUENOS AYRES, 31. — Le misure sanitarie imposte alle navi provenienti dall'Adriatico e dal Mediterraneo sono state abrogate.

PIETROBURGO, 31. — La peste è completamente cessata a Karbin.

KIEL, 31. — A bordo dell'incrociatore corazzato *Yorck*, che si trova in cantiere, è avvenuta un'esplosione, mentre si stava caricando dell'alcool.

Un macchinista-capo e due macchinisti sono rimasti morti; un macchinista, due fuochisti e un operaio borghese hanno riportato ferite.

COPENAGHEN, 31. — *Folketing*. — Si approva definitivamente il progetto relativo al rinnovamento del trattato di arbitrato con l'Inghilterra.

BUDAPEST, 31. — Il ministro dell'interno ha ricevuto da Labatine, nel Comitato di Grau, un rapporto su un caso sospetto di colera.

Tutte le misure sanitarie sono state prese.

Le feci del malato sono state inviate all'Istituto batteriologico.

VIENNA, 31. — I giornali recano che in seguito allo scioglimento della Camera dei deputati il deputato Steinvender ha partecipato iersera ai deputati tedeschi liberali che avevano l'intenzione di prender parte al viaggio a Roma che il viaggio progettato è stato contramandato.

Secondo lo *Zeit* il dottore Steinvender parlando del rinvio del progettato viaggio a Roma avrebbe detto che ora, essendo sciolta la Camera dei deputati, il viaggio potrà essere fatto ugualmente dagli ex-deputati, ma come privati.

Egli spera che vi si associeranno anche altri.

BERLINO, 31. — *Reichstag*. — Malgrado il discorso tenuto ieri dal cancelliere dell'Impero, si approva la mozione dei radicali che invita il cancelliere a dichiarare che egli volentieri intraprenderà negoziati colle altre potenze appena le proposte relative alla limitazione simultanea e generale delle spese militari saranno fatte da una grande potenza.

Si approva anche la mozione dei radicali relativa alla conclusione dei contratti di arbitrato.

PARIGI, 31. — *Senato*. — Dopo dichiaratane l'urgenza, si discute il progetto che autorizza l'impostazione in cantiere di due corazzate durante il 1911.

Delcassé, ministro della marina, dichiara: Aspettando che sorga l'alba del disarmo generale, che il discorso pronunziato dal cancelliere dell'Impero tedesco non fa attendere per domani, è nostro dovere di pensare alle necessità urgenti della difesa nazionale (Vive approvazioni).

Delcassé chiede l'approvazione del progetto ed afferma che le due corazzate saranno costruite entro tre anni.

La discussione generale è chiusa.

Gli articoli 1 e 2 vengono approvati con leggere modificazioni al testo adottato dalla Camera.

Bérard domanda la votazione per appello nominale sopra l'art. 3 il quale stabilisce che nessuna ordinazione venga data alle Società che hanno uomini parlamentari nei loro Consigli di amministrazione.

La Commissione chiede che questo articolo venga stralciato dal progetto.

La proposta viene approvata con 143 voti contro 119; viene quindi approvato il progetto nel suo complesso.

Si discutono poscia i crediti supplementari per la spedizione al Marocco.

Il progetto pei crediti supplementari è approvato con 277 voti contro uno.

PARIGI, 31. — *Camera dei deputati*. — Bouysson interpella sull'autorizzazione accordata alle Suore Orsoline di Bazas, in seguito all'intervento del sottosegretario di Stato, Emilio Constant, allorchè era deputato.

Il presidente del Consiglio, Monis, rispondendo dichiara che l'autorizzazione alle Suore Orsoline venne accordata di anno in anno, in attesa che venisse aperta una scuola laica. Constant intervenne una sola volta nel 1909. Non vi è nell'incartamento alcuna traccia dell'intervento di Constant.

D'altronde, soggiunge Monis, vi sono pochi deputati che non abbiano fatto simili passi (Esclamazioni prolungate su molti banchi — Vive proteste da parte di parecchi deputati).

Monis dichiara che egli non è responsabile degli atti del precedente Ministero e che farà sempre opera laica.

Constant spiega il suo intervento a favore delle suore orsoline e dice che tale intervento risale all'epoca in cui non si poteva pensare affatto ad aprire una scuola laica.

L'ordine del giorno puro e semplice combattuto dal Governo, che pone la questione di fiducia, è respinto con 284 voti contro 139.

Si approva quindi con 313 voti contro 139 un ordine del giorno che approva le dichiarazioni del Governo ed esprime fiducia in esso per applicare le leggi laiche e far pubblicare nel giornale ufficiale l'elenco degli Istituti congregazionisti che restano ancora a chiudersi.

MADRID, 1. — *Camera dei deputati*. — Si riprende la discussione delle interpellanze sul processo Ferrer.

Salillas, repubblicano, critica la procedura seguita nel processo e denuncia subdole manovre il cui scopo era quello di far fucilare Ferrer ad ogni costo.

Il ministro dell'interno risponde difendendo i tribunali militari e facendo l'elogio dell'esercito.

I repubblicani gridano: Nessuno di noi ha attaccato l'esercito. Ciò che volete è appoggiarvi sulle baionette.

Il tumulto si prolunga ed il presidente rompe campanelli su campanelli per ristabilire la calma.

TANGERI, 1. — Si da Fez in data del 26 marzo. Le giornate dal 22 al 25 passarono calme. Vi fu soltanto una piccola scaramuccia coi Beni M'Tir.

Il sultano, al mattino del 26, chiese che il comandante Mangin formasse un corpo di truppe per attaccare i Beni M'Tir. Mangin rifiutò perchè le truppe residenti a Fez non erano istruite; ma, continuando il sultano ad insistere, autorizzò il luogotenente Sedira o l'aiutante Pisani a partire con mille uomini.

Questi incontrarono i ribelli a Maselme; ma a causa della mancanza di disciplina e malgrado il fuoco dell'artiglieria indietreggiarono e furono respinti fino a Nzala Faraji, ove i ribelli si arresta-

rono, mentre le tribù della pianura, in seguito all'insuccesso delle truppe sceriffiane, si univano ai Beni M'Tir, tirando contro di esse.

Le truppe del Sultano hanno avuto venti morti e cinquanta feriti. Gli istruttori sono salvi. Il materiale da guerra è stato riportato intatto.

COSTANTINOPOLI, 1. — Gli albanesi rifugiati nel Montenegro hanno informato il ministro ottomano a Cettigne della loro intenzione di ritornare in Albania.

È stato stabilito che essi rimpatrieranno colle armi e ritorneranno alle loro case senza essere molestati, ma verranno continuati i processi intentati contro di essi, con la condizione però che tutte le condanne a morte che potessero essere pronunciate saranno commutate.

NOTIZIE VARIE

Le montagne in fiamme. — Fra le varie dimostrazioni di gioia che gli inglesi intendono organizzare in occasione della prossima incoronazione di Re Giorgio, ve ne sarà una che rinnoverà un antico costume da lungo lempo abbandonato.

Su tutte le cime della montagna e delle colline inglesi la sera del 22 giugno si accenderanno dei grandi fuochi di gioia fra canti e danze degli spettatori.

I fuochi saranno disposti in modo che da ogni altura se ne potranno vedere ai vari punti dell'orizzonte altri quattro o cinque; onde si può dire che tutta l'Inghilterra ad una data ora sarà illuminata dalle flammate dei grandi roghi.

In tutte le città, borghi e villaggi si stanno già iniziando sottoscrizioni per provvedere il materiale necessario alle flammate ed alcune di queste promettono di essere veramente spettacolose, impiegandosi in esse molte tonnellate di legno, di paglia, di catramo e d'ogni altra materia combustibile.

Alle undici di sera mentre i fuochi arderanno su tutte le cime del Regno, la popolazione sarà invitata a cantare il *God save the King* intorno ai roghi, nelle vie, nelle piazze e nei ritrovi pubblici.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

31 marzo 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	760.92.
Termometro centigrado al nord	17.0.
Tensione del vapore, in mm.	9.00.
Umidità relativa a mezzodì	62.
Vento a mezzodì	SW.
Velocità in km.	15.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 17.2. minimo 12.0.
Pioggia, in mm.	27.6.

31 marzo 1911.

In Europa: pressione massima di 769 sulla Russia meridionale, minima di 728 sulla Lapponia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a 6 mm. sulla Sardegna; temperatura generalmente diminuita; piogge pressochè generali al nord, centro e Campania; temporali in Piemonte, Emilia, Marche e Lazio; venti forti orientali sul Veneto, Marche e Campania, meridionali sul golfo di Taranto e Lazio.

Barometro: massimo a 765 all'estremo sud, Sicilia e Sardegna meridionale, minimo a 761 sulla Sardegna settentrionale.

Probabilità: venti deboli o moderati vari; cielo vario sull'Italia inferiore ed isole, nuvoloso altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 31 marzo 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	15 6	9 6
Genova	sereno	legg. mosso	17 2	10 7
Spezia	sereno	calmo	17 8	9 0
Cuneo	1/2 coperto	—	12 4	4 8
Torino	1/4 coperto	—	11 6	6 3
Alessandria	1/4 coperto	—	18 5	6 7
Novara	1/2 coperto	—	13 4	6 5
Domodossola	3/4 coperto	—	14 0	5 3
Pavia	nebbioso	—	16 5	5 0
Milano	coperto	—	18 0	8 2
Como	3/4 coperto	—	13 6	7 2
Sandrio	sereno	—	14 5	8 1
Bergamo	3/4 coperto	—	13 5	8 0
Brescia	1/4 coperto	—	16 2	11 0
Cremona	—	—	—	—
Mantova	1/4 coperto	—	13 8	8 2
Verona	sereno		15 3	7 3
Belluno	nebbioso	—	8 7	3 8
Udine	1/2 coperto	—	15 4	9 5
Treviso	1/2 coperto	—	12 9	9 0
Venezia	coperto	calmo	12 2	9 9
Padova	coperto	—	12 9	8 0
Rovigo	coperto	—	15 4	8 6
Piacenza	3/4 coperto	—	14 9	8 9
Parma	coperto	—	15 0	9 4
Reggio Emilia	coperto	—	15 4	9 9
Modena	coperto	—	15 6	9 8
Ferrara	coperto	—	15 3	8 9
Bologna	coperto	—	14 2	9 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	13 6	9 0
Pesaro	coperto	legg. mo	14 2	8 0
Ancona	nebbioso	mosso	15 0	10 0
Urbino	coperto	—	13 0	7 4
Macerata	coperto	—	15 5	8 5
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	16 5	4 9
Perugia	coperto	—	14 8	7 2
Camerino	nebbioso	—	13 0	6 5
Lucca	sereno	—	18 1	8 5
Pisa	sereno	—	18 8	8 8
Livorno	1/2 coperto	legg. mosso	17 0	9 5
Firenze	1/2 coperto	—	17 5	9 7
Arezzo	coperto	—	17 6	9 2
Siena	3/4 coperto	—	16 8	9 1
Grosseto	—	—	—	—
Roma	3/4 coperto	—	17 2	12 0
Teramo	1/2 coperto	—	12 6	8 2
Chieti	1/2 coperto	—	17 3	8 8
Aquila	coperto	—	12 9	5 8
Agnone	3/4 coperto	—	12 7	6 9
Foggia	3/4 coperto	—	22 0	8 7
Bari	1/4 coperto	calmo	20 5	11 8
Lecce	coperto	—	20 0	11 2
Caserta	3/4 coperto	—	18 0	11 3
Napoli	coperto	mosso	17 0	11 0
Benevento	3/4 coperto	—	19 6	10 7
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	15 4	7 1
Cosenza	sereno	—	20 0	8 5
Tiriolo	sereno	—	14 4	5 7
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	—	—	—	—
Palermo	nebbioso	calmo	22 3	9 5
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	21 2	11 3
Caltanissetta	sereno	—	17 0	9 3
Messina	1/4 coperto	calmo	19 6	10 5
Catania	sereno	legg. mosso	20 3	10 0
Siracusa	sereno	calmo	19 3	7 3
Cagliari	sereno	legg. mosso	16 0	9 0
Sassari	sereno	—	19 2	8 4

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*